



CITTÀ DI ARESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e la collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico”

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DA PARTE DI UNI TER-ARESE - ADOTTIAMO DUE PARCHI AD ARESE

In esecuzione della determinazione n. 1/2018/14° del 09.01.2018

PREMESSO CHE

- a) che l'art. 118, comma 4 Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) che, in accoglimento di tale principio, è stabilito all'art. 2, comma 11 dello Statuto comunale approvato con atto di Consiglio comunale n. 27/30.03.2017, che il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa, senza alcuna pregiudiziale, anche attraverso la partecipazione civica e dei beni comuni con lo strumento del Patto di collaborazione di cui all'art. 43 dello Statuto;
- c) che il Comune di Arese, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con atto di Consiglio comunale n. 28/30.03.2017 che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e la collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico;
- d) il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e l'Associazione di promozione sociale denominata “Università del Tempo Libero e delle Tre Età” per l'attuazione del progetto denominato: “adottiamo due Parchi ad Arese”;
- e) vige la norma transitoria di cui all'art. 101, comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106* (entrato in vigore il 03.08.2017).

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

1. La sottoscritta Ubezio Elisabetta nata a Magenta (MI) il 20.11.1968, in qualità di Responsabile del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Arese, con Codice Fiscale/Partita IVA 03366130155, incaricata con Decreto sindacale n. 1 del 29.02.2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 10 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del citato decreto legislativo e pertanto competente e Rappresentante del Comune di Arese, (di seguito Comune) attestando altresì di aver preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e che non risulta in posizione di conflitto di interesse, secondo quanto disposto dal paragrafo 8 del vigente *Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) 2017-2019* del Comune di Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 9.02.2017 e n. 32 del 16.02.2017

E

2. Il sottoscritto Bossi Alessandro nato a Milano il 30.04.1946 Codice Fiscale BSSLSN46D30F205L, in qualità di Presidente e Rappresentante dell'Associazione di promozione sociale denominata “Università del Tempo Libero e delle Tre Età”, con acronimo UNI TER-Arese avente sede nel Comune di ARESE in Viale Resegone n.6 Codice Fiscale 93524240152, (di seguito Associazione)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSA

1. Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

E

Comune di Arese

Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD Protocollo N.0004857/2019 del 25/02/2019

Art. 2 – STRATEGIA GENERALE

1. Il presente patto è finalizzato all'attuazione del progetto denominato "Adottiamo due Parchi di Arese", i soggetti firmatari si propongono di:
 - a) mantenere elevata la qualità del Parco della Roggia (Viale dei Platani) e del Parco Papa Giovanni Paolo II (Viale Einaudi);
 - b) monitorare lo stato delle specie botaniche presenti;
 - c) integrare gli interventi di manutenzione effettuati dall'Amministrazione;
 - d) avanzare proposte migliorative per la loro cura e manutenzione;
 - e) contribuire a diffondere tra i Cittadini "... l'amore per gli alberi, i parchi e gli spazi comuni. ...";

Art. 3 - IMPEGNI

1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare la strategia d'intervento illustrata all'articolo precedente, attraverso il presente patto di collaborazione.

Art. 4 – CONTENUTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il presente patto riguarda l'attuazione del progetto di cui all'art. 2, mediante le seguenti attività che svolgerà l'Associazione:
 - a) rilevazione delle situazioni di deterioramento che richiedono l'intervento degli uffici comunali preposti;
 - b) contributo al mantenimento dei due Parchi sgombri da cartacce e da altri rifiuti non posti per incuria negli appositi cestini, a completamento delle operazioni di pulizia attualmente già messe in atto su base settimanale alla Società incaricata dal Comune.
 - c) interventi di "piccola manutenzione" (manutenzione ordinaria), previo accordo con le referenti dei Settori comunali competenti;

Il Comune provvederà all'acquisto e alla consegna dei materiali che verranno richiesti dall'Associazione compatibilmente con i tempi tecnici e nei limiti del budget assegnato.

L'Associazione, all'occorrenza e di concerto con gli uffici comunali, potrà dare consigli e pareri anche su questioni specifiche e svolgere altresì attività operative negli interventi di manutenzione.

2. L'Associazione si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale fornito dal Comune. Il Sig. Bossi Alessandro - Codice Fiscale BSSLSN46D30F205L - in qualità di legale rappresentante dell'Associazione si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività concordate.

3. All'atto della sottoscrizione del presente patto l'Associazione ha presentato copia (protocollo comunale n. 979/15.01.2018) delle seguenti polizze assicurative stipulate con primaria compagnia Unipol Sai Assicurazioni:

- a) polizza responsabilità civile verso terzi n. 158583494;
- b) polizza infortuni n. 158583800;
- c) dichiarazione a firma del presidente dell'Associazione che trattandosi di un impegno volontario non soggetto a rapporto di dipendenza regolato dal CCNL e qualificato in qualche ora d'impegno nell'arco del mese non è applicabile tale tutela assicurativa (dichiarazione acquisita al protocollo comunale al n. 979/15.01.2018);

L'Associazione con la sottoscrizione del presente patto esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

4. È a carico dell'Amministrazione:

- a) la fornitura di dispositivi di protezione/beni strumentali, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento,
- b) il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del Regolamento, per la copertura assicurativa dei propri volontari contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, che garantisca da eventuali danni a persone e cose sollevando in tal senso il Comune dalla relativa responsabilità, stipulata con primaria Società Assicuratrice relativamente allo svolgimento dell'attività di collaborazione;
- c) altre forme di sostegno, valutate in base alle risorse disponibili e nell'ottica del principio di

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ART
1.
ART
1.
Let
Are
Ra
C
C

sussidiarietà, da concedere nelle forme regolarmente previste;

5. L'Associazione potrà utilizzare i canali comunicativi del Comune per dare visibilità al progetto nelle forme previste all'art. 9 del Regolamento.
L'Associazione potrà fornire, di concerto con gli uffici comunali, supporto divulgativo delle attività compiute attraverso i Notiziari, il Blog ed il proprio sito;
6. Il comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.
7. Qualora insorgano controversie tra le Parti del Patto e tra queste e eventuali terzi potrà essere esperito un tentativo di conciliazione avanti a un comitato, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento.
8. Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione dell'associazione, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti e nelle risorse disponibili nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.
9. Al progetto di cui all'art. 2 del presente Patto sarà data visibilità mediante l'utilizzo dei canali comunicativi del Comune secondo quanto disciplinato all'art. 9, comma 1 del *Regolamento*. Sono escluse forme di sponsorizzazione.
10. Il Patto di collaborazione ha validità a far data dalla sua sottoscrizione e sino al 31.12.2018; prima della sua naturale scadenza (31.12.2018) UNI TER-Arese procederà ad una verifica dei risultati ottenuti rispetto all'attuazione del progetto di cui all'art 2. che trasmetterà all'Amministrazione comunale.

È onere dell'Associazione dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto di collaborazione.

La mancata osservanza da parte dell'Associazione degli impegni assunti può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno, nonché l'interruzione della collaborazione.

11. Il soggetto che propone la realizzazione dell'intervento si impegna a rispettare i contenuti del patto di collaborazione. In caso di recesso anticipato, si impegna a restituire eventuali forme di sostegno avute nell'ambito delle iniziative promosse, salvo ulteriori responsabilità per danni nei confronti di altri soggetti aderenti al patto.

ART. 5 - REGISTRAZIONE

1. Il presente patto verrà registrato "in caso d'uso", le spese di registrazione sono a carico del soggetto che richiede la registrazione.

ART 6- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Nel rispetto della legislazione vigente, per le controversie che dovessero insorgere in relazione all'applicazione del presente patto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano fatto salvo il tentativo di conciliazione di cui all'art. 14 del Regolamento

Letto confermato e sottoscritto

Arese, 18 gennaio 2018

Rappresentante/i dell'Ente (cognome, nome e qualifica)

Cittadino/Rappresentante Associazione/Impresa

Comune di Arese

Via Roma 2 20020 Arese Mi

Codice fiscale e partita IVA 03366130155


tel. 02.93527.1 fax 02.93580465

www.comune.aresse.mi.it

p.e.c.: protocollo@cert.comune.aresse.mi.it

Firma

Firma



Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N.0004857/2019 del 25/02/2019